

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 13.2.2007

Oggetto: Convenzione con l' Associazione di Volontariato AUSER – sezione Venaria - Rinnovo anno 2007

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge n. 328/2000;

Vista la legge n. 266/91;

Vista la legge regionale n. 38/94 così come modificata dalla legge regionale n. 1/2004;

Vista la propria deliberazione n. 7 del 10 marzo 2006 con la quale veniva approvata la convenzione con l'associazione di volontariato Centro AUSER Provinciale di Torino sezione di Venaria per attività di accompagnamento, supporto e sostegno a persone anziane prive di rete familiare ed in condizioni di ridotta autonomia attraverso l'operato di volontari;

Preso atto che nell'anno 2006 sono stati presi in carico circa 32 utenti e che tale attività si è rivelata utile sia sotto il profilo del rapporto umano sia per l'integrazione proficua con le prestazioni erogate dal servizio di assistenza domiciliare;

Accertata la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse, si ritiene opportuno rinnovare tale convenzione per l' anno 2007 anche per garantire la continuità del servizio reso agli utenti;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18.8.2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica dal Direttore del Consorzio e in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile Area Amministrativa e finanziaria;

con voti unanimi palesemente espressi

### DELIBERA

Di rinnovare per l'anno 2007 l'allegata Convenzione con l'Associazione di Volontariato AUSER con sede in Venaria Via Zanellato 17/a , alle condizioni ivi riportate;

Di dare atto che la spesa complessiva da erogare all'Associazione AUSER per le spese previste in convenzione ammonta a € 6.500,00 e che l'importo verrà impegnato con successivo atto del Responsabile di Area Territoriale;

Di dare atto che il provvedimento di liquidazione delle spese sarà effettuato con determinazione del Responsabile Area Territoriale previo esame della rendicontazione prodotta.

# **CONVENZIONE AI SENSI DELL' ART. 9 LEGGE REGIONALE 29/8/1994 N . 38 "VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO"**

TRA

Il Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali tra i Comuni di Alpignano, Druento, Givoletto, La Cassa, Pianezza, S. Gillio, Val della Torre e Venaria, con sede in Pianezza, V.le S.Pancrazio 63, C.F. 07239020014 rappresentato dal Presidente Dott.ssa Gabriella Quaglia domiciliata per la carica presso la sede del Consorzio

E

l'Associazione di Volontariato Centro AUSER Provinciale di Torino (sede di Venaria) - c.f. 97537650018 nella persona del Presidente della Sezione di Venaria Francesco Costanzo (delegato dal Presidente Provinciale Gravina Rosina) domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione Via Zanellato 17/a Venaria

PREMESSO

- che ai sensi della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 e s.m.i. è riconosciuto il valore sociale ed il ruolo dell'attività di volontariato volta alla realizzazione di finalità di natura sociale;
- che l'Associazione Volontariato AUSER con sede in Venaria, a norma del proprio statuto, si fonda su prestazioni libere, gratuite e senza fini di lucro;
- che la stessa rinnova la disponibilità a collaborare con le sedi territoriali consortili per l'erogazione di interventi di trasporto;
- che l'Associazione opera nel territorio di competenza del Consorzio attraverso volontari;
- che le attività connesse con la presente convenzione non vengono svolte in altri Consorzi

si stipula e conviene quanto segue

## **Art. 1 Oggetto**

Il Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali e il Centro AUSER con sede in Venaria Via Zanellato 17/a cooperano per favorire, attraverso la prestazione di volontari, le attività di cui al successivo art. 3, nel rispetto della normativa vigente.

## **Art. 2 Finalità**

La cooperazione tra Consorzio e Centro AUSER è mirata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Riduzione dell'isolamento ed emarginazione degli anziani con particolare riguardo a quelli soli o in condizioni di ridotta autonomia;
- Riduzione del ricorso all'istituzionalizzazione;
- Costruzione di una rete di protezione sociale intorno all'anziano;

- Integrazione tra le attività solidaristiche svolte dal volontariato e quelle istituzionali svolte dal Consorzio.
- 

### **Art.3 Attività prestate**

Il Centro AUSER fornirà l'attività volontaria tramite i propri soci che saranno impegnati a collaborare con i servizi sociali e i presidi residenziali presenti sul territorio consortile fornendo:

- prestazioni di accompagnamento ad istituzioni pubbliche o private di interesse rilevante per la vita di persone in carico al servizio sociale e per le quali sia elaborato un progetto complessivo di intervento;
- prestazioni di supporto nel disbrigo di pratiche amministrative;
- interventi domiciliari di sostegno relazionale e di compagnia.

Le attività di cui sopra saranno preventivamente concordate tra i servizi socio assistenziali territoriali consortili e il referente dell'Associazione, che provvederà all'assegnazione del compito ai volontari. Visto che l'Associazione ha sede in Venaria, verrà data priorità agli utenti ivi residenti. Per gli utenti dei Comuni limitrofi sarà possibile contattare l'AUSER solo dopo aver verificato la disponibilità delle realtà di volontariato locali.

In nessun caso le attività prestate dai volontari sono da intendersi sostitutive di quelle fornite dal personale del Consorzio.

Gli interventi non dovranno rivestire carattere d'urgenza e pertanto dovranno essere richiesti al referente del Centro AUSER con almeno 48 ore di anticipo.

### **Art. 4 Obblighzioni dell'Associazione**

Ai sensi dell'art. 2 legge 266/91 l'Associazione opera con volontari che prestano la loro opera in modo personale, spontaneo gratuito, e senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Il Centro AUSER garantisce che tutti i volontari inseriti nell'attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle prestazioni.

L'Associazione provvede in modo autonomo e diretto alla formazione e all'aggiornamento dei propri aderenti.

L'Associazione AUSER si impegna a comunicare il nominativo del referente cui il Servizio Sociale dovrà rapportarsi e a svolgere le attività di cui all'art.3.

I volontari saranno muniti di apposito tesserino, rilasciato dall'Associazione stessa e controfirmato dal Presidente e potranno accedere alle strutture e ai servizi socio-sanitari per esplicitarvi la propria attività.

I volontari nell'adempimento dei loro compiti dovranno agire nel pieno rispetto delle esigenze dell'utente mantenendo la massima riservatezza rispetto alle informazioni acquisite nei suoi confronti e del suo nucleo familiare.

I Volontari sono tenuti ad adeguarsi a quanto concordato in sede di progetto di intervento e pertanto non dovranno mutare di propria iniziativa gli interventi, anche se richiesti dagli utenti.

L'Associazione AUSER si impegna a garantire la continuità del servizio e l'erogazione di almeno 3 interventi settimanali. Il Centro AUSER al momento della sigla della presente convenzione fornisce l'elenco nominativo dei volontari impegnati nell'attività e si impegna ad aggiornarlo tempestivamente in caso di variazioni.

L'Associazione garantisce la registrazione degli interventi effettuati. La registrazione dovrà contenere l'indicazione dell'utente, il nominativo del volontario, l'eventuale utilizzo dell'auto con i Km percorsi e l'importo al chilometro secondo tabella ACI. Copia della registrazione dovrà essere consegnata semestralmente al Consorzio.

Il Centro Auser si impegna a stipulare apposita polizza assicurativa per i propri aderenti che prestano le attività di volontariato di cui all'art. 3, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi, per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando il Consorzio da qualsiasi responsabilità per il danno o incidenti, che anche in itinere, dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle prestazioni.

L'Associazione si impegna a non assumere con altri Enti o strutture accordi od intese che possano riuscire di pregiudizio per l'esecuzione della presente convenzione.

### **Art. 5 Obbligazioni del Consorzio**

Il Consorzio si impegna tramite il Responsabile di Area Territoriale, o suo delegato, a favorire il raccordo tra l'Associazione e i servizi sociali territoriali al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2.

Il Consorzio concorda e autorizza la presa in carico dell'utente e gli interventi individuati compatibilmente con le risorse disponibili garantendone il monitoraggio del servizio.

Il Consorzio per lo svolgimento delle attività in oggetto provvede al rimborso degli oneri derivanti dalle coperture assicurative previste per legge in relazione al numero dei volontari e al monte ore delle attività svolte per il Consorzio sul totale delle ore di attività.

Le spese di trasporto verranno rimborsate come segue:

- se effettuate con il proprio automezzo secondo tabelle A.C.I.
- se effettuate con mezzi pubblici, secondo la spesa effettivamente sostenuta, previa presentazione di idonea documentazione.

Eventuali altre spese sostenute dall'associazione e debitamente documentate ( es. per ricariche di cellulari, utenze telefoniche, cancelleria, pedaggi, parchimetri, consumazioni varie) verranno rimborsate compatibilmente con il budget assegnato e non potranno comunque superare annualmente gli € 1.000,00.

Il Consorzio può concordare con l'Associazione la partecipazione dei volontari ai corsi di formazione ed aggiornamento promossi per il proprio personale dipendente, nell'ambito di specifici progetti secondo le modalità previste da leggi di settore.

Il Consorzio può mettere a disposizione dell'associazione furgoni di proprietà consortile al fine di ottimizzare il raggiungimento degli obiettivi delineati nell'art. 2. L'utilizzo di tali beni da parte dell'associazione è subordinato alla sottoscrizione di apposito verbale di consegna nel quale sono previste le specifiche condizioni d'uso.

### **Art. 6 Modalità rimborso spese**

La spesa complessiva sarà accertata a fine progetto a seguito della verifica della sua attuazione in base alle spese, come intese al precedente art. 5, documentate dall'Associazione per l'espletamento delle attività svolte, secondo le risultanze consuntive ai sensi dell'art. 2 comma 6 della legge regionale n. 38/94.

La documentazione contabile relativa dovrà essere inviata dall'Associazione al Consorzio con cadenza semestrale.

Per ogni anno di convenzionamento il Consorzio fissa un budget da destinare all'attività in oggetto ed eroga un'anticipazione del 40% che sarà oggetto di rendicontazione semestrale.

Per il secondo semestre sarà erogato un ulteriore acconto pari al 40% della spesa effettiva del primo semestre. A seguito rendicontazione secondo semestre si provvederà al saldo.

Per l'anno 2007 il budget destinato dal Consiglio di Amministrazione del CISSA all'attività in oggetto è pari a € 6.500,00 complessivi e nessuna altra somma è dovuta dal Consorzio all'Associazione per nessun titolo o causale.

### **Art. 8 Controversie**

L'attuazione di quanto previsto nella presente convenzione, con il riscontro dei risultati conseguiti, anche in relazione alle risorse impegnate, sarà verificata semestralmente.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto dalle parti. Trascorsi dieci giorni dalla data di ricezione della contestazione, qualora la controversia non sia risolta, la stessa verrà demandata ad un Collegio composto dal Presidente del Consorzio, dal Presidente dell'Associazione, nonché da un rappresentante designato dal Presidente della Giunta Regionale.

### **Art. 9 Durata**

La presente convenzione scadrà il 31/12/2007 con possibilità di rinnovo previo apposito accordo ed atto deliberativo del Consorzio.

Letto, confermato e sottoscritto

Pianezza,

Per il Consorzio  
Il Presidente

Per l'Associazione AUSER  
Il Presidente